

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2017
189/2017/R/GAS**

**DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCHEMI DI PIANO
DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO
2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 (di seguito: legge 115/15);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d. lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 300/2012/I/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 351/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 351/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16, comma 2, del d. lgs. 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico uno schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: schema di Piano decennale), che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente; il medesimo comma prevede inoltre che l'Autorità sottoponga lo schema di Piano decennale alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati di tale consultazione;

- ai sensi dell'articolo 16, comma *6bis*, del d. lgs. 93/11, l'Autorità ha il compito di valutare se lo schema di Piano decennale:
 - a) contemplici tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;
 - b) sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (*TYNDP*), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) 715/2009;
- con riferimento agli schemi di Piano decennale 2016-2025:
 - a) la consultazione si è conclusa in data 15 febbraio 2017;
 - b) l'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri gestori del sistema di trasporto, è tenuta a predisporre, entro il 31 marzo 2017, un documento di controdeduzioni alle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione;
 - c) il processo di valutazione, per quanto di competenza dell'Autorità, risulta tuttora in corso;
- con riferimento agli schemi di Piano decennale 2017-2026:
 - a) ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 351/2016/R/GAS, i gestori del sistema di trasporto presentano all'Autorità, ai fini della valutazione di competenza, gli schemi di Piano decennale entro il 31 maggio 2017;
 - b) ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione, i gestori del sistema di trasporto diversi dall'impresa maggiore trasmettono alla medesima lo schema di Piano decennale entro il 31 marzo 2017;
- le tempistiche attualmente previste dalla deliberazione 351/2016/R/GAS non sono più compatibili con la possibilità, per i gestori, di predisporre gli schemi di Piano decennale conformemente agli esiti delle valutazioni che l'Autorità è tenuta a svolgere sugli schemi di Piano decennale 2016-2025.

RITENUTO CHE:

- sia necessario consentire ai gestori di disporre di un congruo periodo di tempo per la redazione dello schema di Piano decennale 2017-2026, al fine di tenere conto delle valutazioni che l'Autorità svolgerà in merito agli schemi di Piano decennale 2016-2025;
- a tal fine, sia opportuno prevedere un differimento del termine di cui al comma 4.1 della deliberazione 351/2016/R/GAS per la trasmissione degli schemi di Piano decennale all'impresa maggiore di trasporto da parte degli altri gestori del sistema di trasporto, nonché un differimento del termine di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione per la presentazione all'Autorità degli schemi di Piano decennale da parte dei gestori del sistema di trasporto

DELIBERA

1. ai fini della redazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo 2017-2026:
 - a. di differire il termine di cui al comma 4.1 della deliberazione 351/2016/R/GAS al 31 ottobre 2017;
 - b. di differire il termine di cui al comma 3.1 della deliberazione 351/2016/R/GAS al 30 novembre 2017;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni